

Agenzia delle Entrate
Isa, pubblicati i dati rilevanti
per il 2023 — p.30

Indici sintetici di affidabilità fiscale: pubblicati i dati rilevanti per il 2023

Isa

**Specificate le modalità
di acquisizione delle variabili
precalcolate per il 2022**

**Mancano i modelli:
l'approvazione è stata
rinviata a fine febbraio**

**Lorenzo Pegorin
Gian Paolo Ranocchi**

Con il provvedimento n. 27650 del 30 gennaio 2023, pubblicato ieri l'agenzia delle Entrate ha approvato i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per il periodo di imposta 2023, definendo altresì il programma delle elaborazioni degli indicatori applicabili sempre a partire dall'annualità d'imposta 2023.

Infine con lo stesso provvedimento vengono individuate anche le modalità di acquisizione degli ulteriori dati (cosiddette «variabili precalcolate») necessari per l'applicazione degli Isa di cui al periodo d'imposta 2022.

Rispetto allo scorso anno man-

cano all'appello i modelli Isa da allegare alla dichiarazione dei redditi (periodo d'imposta 2022).

L'articolo 11 del decreto legge n. 73/2022, infatti, modificando il comma 1 dell'articolo 1 del Dpr n. 322/1998, ha disposto un mese in più (28 febbraio) per la pubblicazione dei modelli il cui termine di scadenza precedentemente era fissato al 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione.

In relazione ai dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli Isa sull'annualità di imposta 2023, va detto che gli stessi rimangono praticamente uguali a quelli richiesti nel 2022; essi riguardano in particolar modo le informazioni relative alla condizione di pensionato del contribuente, alla forma societaria cooperativa, ai consumi energetici e all'età dei lavoratori dipendenti.

Gli Isa in revisione per il periodo d'imposta 2023 sono invece 88, il cui elenco è contenuto nell'allegato B al provvedimento in questione.

Fra le attività in revisione quest'anno, solo per citarne alcune vi sono: notai, commercianti e geometri fra le professioni, parrucchieri e gelaterie fra le at-

tività al dettaglio, le attività di costruzione edile e gli agenti di commercio fra le imprese.

Nel provvedimento vengono definite altresì le modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari (cosiddette «precalcolate») ai fini dell'applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2022.

Come per gli altri anni l'operazione potrà avvenire sia massivamente, per gli operatori professionali (quelli già in possesso del cassetto fiscale della propria clientela), sia individualmente, per ciascun contribuente, accedendo per delega specifica al singolo cassetto fiscale.

In quest'ultimo caso la delega conferita è specifica e va spesa solo ai fini della richiesta dei dati in oggetto.

L'attivazione della fornitura, in questo caso, viene subordinata al riscontro degli elementi relativi alla «Dichiarazione Iva 2022 - periodo d'imposta 2021» presentata da ciascun soggetto delegante o, in assenza, ai dati relativi al Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli «Isa 2022 - periodo d'imposta 2021» presentato dal medesimo soggetto delegante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La risposta n. 180

06901

06901

Il caso

La società ha acquisito una partecipazione in più riprese e ha corrisposto anche un earn out. Ha incorporato la società acquisita rilevando un disavanzo da annullamento imputato alla lista clienti dell'incorporata. Ad essa sono state imputate anche le imposte differite passive derivanti dal mancato riconoscimento fiscale del disavanzo. La loro imputazione all'asset è prevista dal principio IFRS 3 che richiama lo

articolo 12 per cui in presenza di maggiori valori non riconosciuti fiscalmente vanno capitalizzate anche le imposte differite. La società ha poi iscritto anche la componente di earn out, corrisposta a fusione già effettuata, quindi non iscritta ad incremento della partecipazione nel frattempo elisa con la fusione.

La soluzione

La risposta 50/E/10 aveva già confermato la possibilità che

l'affrancamento ex articolo 172 comma 10-bis del Tuir potesse applicarsi alla somma dell'asset e delle imposte differite passive. L'Agenzia riconferma ora la tesi dell'istante per cui l'intera somma data dall'iscrizione della lista clienti, dalle imposte differite passive e dall'earn out corrisposto possono essere tutti assoggettati all'affrancamento ordinario mediante la corresponsione della sostitutiva nella misura del 12%.